

concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa.

* il reddito derivante dall'esercizio della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari e' imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG limitatamente al 44 per cento. E infatti, l'articolo in commento riconosce alle imprese in argomento, ma sempre con il limite del 70 per cento, l'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 30 del 1998, in base al quale "il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta...". Pertanto, la parte di reddito non assoggettata ad imposizione sara' pari al 70 per cento dell'80 per cento del reddito prodotto.

Le agevolazioni di cui trattasi sono applicabili per gli anni 2001, 2002 e 2003.

1.9 Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L'art. 13 introduce un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

La norma ha lo scopo di incentivare l'intrapresa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attivita', normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.

1.9.1 Agevolazioni fiscali

Sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. Considerato che il predetto reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP.

1.9.2 Semplificazioni contabili

Il regime fiscale agevolato e' caratterizzato, oltre che dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10%, da una radicale semplificazione degli obblighi contabili.

Per i soggetti che fruiscono del regime agevolato il comma 6 introduce, infatti, l'esonero dagli obblighi:

- * di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
- * di liquidazione e di versamento periodici ai fini dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100.

Permangono comunque a carico dei predetti soggetti gli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta, ai sensi dell'art. 22 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

1.9.3 Ambito soggettivo

Destinatari delle agevolazioni in argomento sono:

- * le persone fisiche che iniziano un'attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del citato testo unico;
- * le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico; in tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta dal titolare dell'impresa.

Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:

- * le societa' e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR.
- Si precisa inoltre che il regime forfetario di determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' compatibile in quanto alternativo al regime agevolato in essere.

1.9.4 Ambito oggettivo

Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo in esame per accedere al nuovo regime sono le seguenti:

- * il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attivita' artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Il regime agevolativo e' infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attivita';
- * la nuova attivita' non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attivita' di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di

sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine.

Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attivita' di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa; * l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di 60 milioni di lire per l'attivita' professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di 60 milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di 120 milioni di lire per le imprese esercenti altre attivita';

* nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi dal medesimo realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare il limite di 60 milioni di lire per le imprese esercenti prestazioni di servizi o di 120 milioni di lire per le imprese che esercitino altre attivita'. Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente piu' deboli;

* siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.

Si precisa che, ai fini dell'individuazione dell'attivita' svolta, si considerano prestazioni di servizi le attivita' indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1992, ovvero quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante "istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", nonche' quelle indicate nel comma 4, lettere a), b), c), e), f) ed h) del medesimo articolo.

1.9.5 Durata del regime agevolato

Ai sensi del comma 1, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell'attivita' e ai due successivi.

1.9.6 Decadenza dall'agevolazione

Il comma 3, nel disciplinare le cause di decadenza dall'agevolazione durante il primo triennio di attivita', dispone che il regime cessa di avere efficacia:

- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino 90 milioni di lire per l'attivita' professionale o artistica, 90 milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, 180 milioni di lire per le imprese esercenti altre attivita');

- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

In altri termini, nel caso in cui un lavoratore autonomo percepisca compensi annui fino a 60 milioni di lire per i primi due periodi d'imposta e fino a 90 milioni di lire per il terzo periodo d'imposta, l'agevolazione operera' per l'intero triennio; qualora, infatti, nel terzo periodo d'imposta sia superato il limite di 60 milioni, ma non quello di 90 milioni di lire, la decadenza dall'agevolazione non operera' nel periodo d'imposta in cui si e' verificato il superamento del limite, bensì in quello seguente, in un periodo d'imposta successivo allo scadere del triennio. Nell'ipotesi, invece, in cui i compensi siano superiori a 90 milioni di lire la decadenza dal regime agevolato opera nello stesso anno in cui avviene il superamento, con la conseguenza che l'intero reddito annuo prodotto, ai sensi del comma 3, lett. b), e' assoggettato a tassazione ordinaria.

In una situazione analoga si trovera' un imprenditore che effettui prestazioni di servizi e consegua ricavi annui fino a 60 milioni per i primi due periodi di imposta e fino a 90 per il terzo, oppure un imprenditore che effettui altre attivita' e consegua ricavi annui fino a 120 milioni per i primi due periodi di imposta e fino a 180 per il terzo.

Per ognuno dei tre anni potranno verificarsi pertanto le seguenti ipotesi:

a) lavoratori autonomi:

compensi conseguiti nell'anno	anno in cui sono stati conseguiti i compensi	anno successivo
fino a 60.000.000	agevolazione	agevolazione
da 60.000.001 a 90.000.000	agevolazione	decadenza
oltre 90.000.000	decadenza	=====

b) imprenditori che effettuano prestazioni di servizi:

ricavi conseguiti nell'anno	anno in cui sono	anno successivo
-----------------------------	------------------	-----------------

	stati conseguiti i ricavi	
fino a 60.000.000	agevolazione	agevolazione
da 60.000.001 a 90.000.000	agevolazione	decadenza
oltre 90.000.000	decadenza	=====

c) imprenditori che effettuano altre attivita':		

ricavi conseguiti nell'anno	anno in cui sono stati conseguiti i ricavi	anno successivo
fino a 120.000.000	agevolazione	agevolazione
da 120.000.001 a 180.000.000	agevolazione	decadenza
oltre 180.000.000	decadenza	=====

1.9.7 Assistenza fiscale

Nell'ottica di incentivare il rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente, il comma 4 prevede che i soggetti in possesso dei requisiti per usufruire del regime agevolato possono farsi assistere dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, nell'adempimento degli obblighi tributari semplificati (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.). Qualora i contribuenti decidano di avvalersi del predetto tutoraggio, dovranno dotarsi di un'apparecchiatura informatica corredata da accessori idonei alla connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

1.9.8 Credito d'imposta

Il comma 5, al fine di non gravare eccessivamente i soggetti del costo di acquisizione delle apparecchiature informatiche e accessori, necessari per la connessione in precedenza specificata, prevede un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto dei suddetti beni, per un importo massimo di lire 600.000. Tale credito d'imposta compete a tutti i soggetti che optano per il regime agevolato in questione, a condizione che l'apparecchiatura informatica acquistata sia effettivamente utilizzata per connettersi con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta spetta anche per l'acquisizione dei beni in locazione finanziaria, nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta per il limite massimo di lire 600.000.

Si precisa, infine che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.

1.9.9 Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva

Il comma 7 chiarisce che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo che costituisce base imponibile dell'imposta sostitutiva, ancorche' non concorrente alla formazione del reddito complessivo IRPEF, dovra' essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, come pure ai fini delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 3, del TUIR.

1.9.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Il comma 8, nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste per le imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo e' assoggettabile alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di infedele dichiarazione.

1.9.11 Disposizioni attuative

Il comma 9, infine, demanda alla normativa secondaria l'attuazione dell'articolo in commento. In particolare, con uno o piu' regolamenti del Ministero delle finanze saranno stabiliti:

- * le modalita' di esercizio dell'opzione per il regime agevolato;
- * le caratteristiche dell'apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'amministrazione finanziaria;
- * le procedure per connettersi con il sistema informativo;
- * gli adempimenti connessi con l'assistenza fornita dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

1.10 Art. 14 - Regime fiscale delle attivita' marginali

L'art. 14 introduce alcune agevolazioni fiscali a regime per le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a 50 milioni di lire.

I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del regime